



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO

Linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria presso gli Uffici del Giudice di pace di Rho sino al 31 luglio 2020 (art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dal D.L. n. 28/2020).

Modifica e integrazione del provvedimento 7 maggio 2020.

Regolamentazione delle udienze sino al 31 luglio 2020

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
 visto il Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28 recante *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*;
 visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;
 visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
 richiamati i provvedimenti n. 50/20, n. 57/20 di questa Presidenza, con i quali si disponeva il rinvio di tutte le udienze fissate sino al 16 aprile – 11 maggio 2020, con le eccezioni previste nell'art. 83, comma 3 del D.L. n. 18/2020;
 richiamato il proprio provvedimento 7 maggio u.s. contenente le linee guida previste per il Giudice di pace di Milano e di Rho ex art. 83 D.L. n. 18/2020;

sentiti il direttore dottoressa Colombo, i giudici di pace di Rho e il magistrato collaboratore dottor Francesco Ferrari;

ricordato che il Legislatore ha rimesso al Dirigente dell'Ufficio giudiziario di adottare per il periodo della seconda fase dell'emergenza (dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020) le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie anti virusi COVID-19, la prosecuzione dell'attività giudiziaria;

il Presidente del Tribunale di Milano, Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace di Rho così provvede

1. Nel provvedimento del 7 maggio u.s. questa Presidenza tra l'altro disponeva il rinvio d'ufficio di tutte le udienze ordinarie programmate davanti al Giudice di Pace di Rho, salvo le urgenze indefettibili a trattazione necessaria. Ivi si riservava altresì di rivalutare la situazione.

E' emersa, anche per richiesta del Foro e per l'oggettiva necessità di garantire una ripresa dell'esercizio della giurisdizione, l'esigenza di riavviare l'attività di udienza, sinora sostanzialmente sospesa, per offrire un'attesa risposta all'utenza e per evitare una situazione che, protraendosi, determinerebbe accumuli di arretrati infine ingestibili.

Va altresì rilevato che, nel periodo, si è verificato una forte contrazione del diffusività della virusi nell'area milanese.

Pertanto, questa Presidenza ritiene di dover dar seguito alla riserva assunta con il provvedimento 7 maggio 2020 e, sentito il magistrato collaboratore dottor Ferrari, la direttrice Colombo e i giudici di pace in servizio a Rho tenuto sempre prioritario conto delle esigenze cautelative rappresentate, intende programmare una ripresa dell'attività d'udienza nei termini di cui al proseguo.

Esigenza fondamentale, al fine di evitare pericoli di affollamento, tenuto conto anche del dimensionamento dei locali, è evitare la sovrapposizione delle udienze e, inoltre, prevedere orari che agevolino un ordinato accesso anche con idoneo distanziamento sociale.

Quanto al contenuto e ai criteri di priorità nella trattazione delle cause, vanno confermati nei limiti di compatibilità i criteri già espressi per il Giudice di pace di Milano, nel decreto di questa Presidenza del 3 giugno 2020.

P.Q.M.

1) Dispone la parziale ripresa delle udienze presso il Giudice di pace di Rho secondo il seguente schema:

ogni singolo giudice terrà un giorno solo d'udienza a settimana, non in contemporanea con altri, al fine di limitare il contemporaneo afflusso di più persone presso l'Ufficio.

Il calendario d'udienza sarà quindi il seguente:

- a. dottor Ottolini udienza civile il martedì,
- b. dottoressa Leggio udienza civile il giovedì,
- c. dottor Cavalleri udienza penale il venerdì (con possibilità di tenere udienza civile per i giorni 10-6-2020, 8-7-2020 e 22-7-2020, con riguardo a fascicoli per cui è stata — o sarà — autorizzata la trattazione con urgenza).

Le udienze civili si terranno nella aula di udienza penale, ovvero in quella del dottor Ottolini, più idonee per le loro dimensioni, nonché per l'area di attesa, a garantire un distanziamento interpersonale.

In ordine al numero dei fascicoli da trattare in sede civile, attesa la presenza di un solo giudice al giorno che tiene udienza, gli stessi possono essere n. 8 a udienza giornaliera.

In ordine al numero dei fascicoli da trattare in sede penale per ogni singola udienza appare congruo il numero di 8, con specificazione delle seguenti modalità.

2) Settore civile

Ogni giudice tratterà un massimo di 8 cause civili per ogni udienza e nel fissare le cause da trattare nel periodo sino al 31 luglio 2020 verrà data priorità alle cause con il numero di iscrizione a ruolo più risalente e alle cause già rinviate per la precisazione delle conclusioni o per la decisione;

- le cause saranno fissate in orari distinti e distanziate almeno di mezz'ora l'una dall'altra, in modo da consentire l'uscita dall'Ufficio delle parti e dei difensori prima dell'accesso dei soggetti interessati alla causa successiva;
- le prime udienze di comparizione delle parti nelle cause di cognizione ordinaria e di opposizione a sanzione amministrative e le udienze istruttorie che richiedono la presenza di testimoni o di CTU saranno tutte rinviate o fissate dal giudice onorario a una data successiva al prossimo periodo feriale;
- i giudici terranno udienza unicamente nell'aula di udienza penale o nella stanza del dottor Ottolini, che consentono di garantire un distanziamento non inferiore ad un metro e mezzo fra le persone presenti; qualora, per circostanze particolari, tale distanza non possa essere rispettata, i g.d.p. sospenderanno l'udienza, con eventuale suo differimento a dopo il periodo feriale;
- durante il periodo dedicato all'udienza, l'aula dovrà essere continuamente areata, tenendo aperte le finestre e, se del caso, la porta; in aula dovranno essere presenti flacone di

- disinfettante per le mani e per i piani di lavoro;
- i giudici, le parti e i difensori dovranno sempre indossare le mascherine protettive all'interno dei locali dell'ufficio e durante le udienze.

3) Settore penale

I processi da trattare sono:

- i processi di prima udienza con presenza dei soli difensori delle parti, al fine di concordare l'eventuale rinvio per favorire la conciliazione oppure la definizione a seguito di eventuale intervenuto accordo pre-udienza o a mezzo relativi difensori muniti di procura speciale;
- i processi inerenti reati di cui agli artt. 10 bis - 14, c.1 bis - 14 c.5 ter e 14 c.5 quater T.U. Imm.ne (ad esclusione di quelli in cui si abbia certezza della volontà dell'imputato, libero o detenuto, di presentarsi in udienza);
- i processi in corso in cui siano evidenti situazioni di improcedibilità già documentate e quelli ove l'istruttoria sia già conclusa e si debba procedere alla discussione e conclusioni in presenza dei soli difensori;
- il numero massimo di processi da trattarsi per udienza è di otto;
- i processi saranno chiamati in ordine di ruolo a distanza di 30 minuti uno dall'altro;
- i giudici terranno udienza unicamente nei due locali sotto indicati, che consentono di garantire un distanziamento non inferiore ad un metro e mezzo fra le persone presenti; qualora verificino che, per circostanze particolari, tale distanza non può essere rispettata sospenderanno l'udienza, con eventuale suo differimento a dopo il periodo feriale;
- durante il periodo dedicato all'udienza, l'aula dovrà essere continuamente areata, tenendo aperte le finestre e, se del caso, la porta;
- i giudici, le parti e i difensori dovranno sempre indossare le mascherine protettive all'interno dei locali dell'ufficio e durante le udienze; nelle aule di udienza devono esservi flaconi disinfettanti per le mani e per la pulizia dei piani di lavoro;

4) le parti e gli avvocati non potranno entrare nel palazzo prima di dieci minuti dall'orario di fissazione dell'udienza; all'esito di ogni processo, gli avvocati e le parti si allontaneranno dall'aula immediatamente e dall'Ufficio;

- non potranno essere celebrate udienze straordinarie eventualmente fissate nel periodo sino al 31 luglio, che saranno rinviate ad altra data, almeno oltre il mese di ottobre 2020, tenendo presente il termine di prescrizione;

- non saranno celebrati i processi che prevedono la presenza in aula delle parti personalmente e/o dei testimoni, consulenti di parte o d'ufficio;

5) attività GIP. Non essendo mai previsto lo svolgimento di udienza, saranno normalmente trattate le richieste di archiviazione con emissione dei relativi provvedimenti;

6) Tutti i gdp e il personale amministrativo devono attenersi alle disposizioni riguardanti la salvaguardia della salute e della limitazione della diffusione della virosi da *Covid-19* di cui alle disposizioni di settore già comunicate e comunicande, attinenti all'obbligo di utilizzo di mascherine protettive all'interno degli Uffici, al mantenimento di distanza maggiore di un metro in caso di compresenza nel medesimo locale, alla sottoposizione del rilievo della temperatura corporea all'ingresso (in caso di impossibilità sarà richiesta autocertificazione all'ingresso), al rispetto di tutte le indicazioni cautelative di igiene, in particolare delle mani. La dottoressa Colombo e i giudici di pace, per quanto di competenza nei rispettivi settori giurisdizionale e amministrativo, vigileranno sul rispetto di tali misure nel corso dell'udienza e nell'attività di servizio, richiamando i soggetti al rispetto delle indicazioni cautelative (v. Protocollo di sicurezza 16 aprile 2020 e successive modifiche 29 maggio 2020).

7) Qualora il gdp verifichi che si determinano condizioni di non rispetto delle misure di sicurezza cautelative per il contenimento della virosi (affollamento, mancato utilizzo di mascherine, non rispetto delle distanze ecc.) dovrà sospendere e, se persiste la situazione, differire l'udienza.

Si evidenzia che, fermo il rapporto diretto tra il soggetto e il medico personale e i servizi ATS, permane l'obbligo, da parte di ciascun gdp o dipendente, in caso di contagio da *Covid-19*, di segnalare alla Presidenza o al Direttore l'insorgenza della patologia, per permettere l'attivazione delle sequenze procedurali previste, di competenza del medico competente e di ATS, per la limitazione del pericolo di contaminazione nel posto di lavoro;

8) L'Ufficio Economato-logistica del Tribunale di Milano procederà – come avvenuto sinora - alla distribuzione dei presidi, quali mascherine e guanti (in caso di quantitativi insufficienti, prioritariamente a quei settori che espongono il gdp o il dipendente al maggior contatto con soggetti esterni e proporzionalmente alla presenza di magistrati e personale amministrativo); dovrà essere redatto verbale di consegna al direttore o responsabile di Cancelleria consegnatario che provvederà, in caso di bisogno, alla distribuzione ai gdp e al personale di sezione, sempre con verbale di consegna; l'Ufficio Economato-logistica procederà all'allestimento dei separatori oggetto di fornitura in corso, prioritariamente per i siti che comportano un maggior contatto con l'utenza;

9) La dottoressa Colombo vigilerà altresì circa le attività di pulizia e igienizzazione dei locali e delle aule utilizzate per le udienze (eventuali sanificazioni sono dipendenti dalla constatata presenza nell'ambiente di soggetto portatore di virosi da *Covid-19*).

Il Responsabile per la sicurezza geometra Gianluigi Comini monitorerà la situazione segnalando ogni eventuale carenza e indicando possibili interventi rispondenti alla regolamentazione per il contenimento virosi *Covid-19*;

10) Il Presidente si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie, anche limitative o escludenti, verificata la situazione dei flussi in concreto determinati a seguito della ripresa dell'attività, e sulla base delle segnalazioni che la direttrice dottoressa Colombo e il magistrato delegato dottor Ferrari.

Si comunichi a tutti i gdp dell'Ufficio del Giudice di Pace di Rho, alla dottoressa Colombo e a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi per conoscenza a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale.

Si comunichi alla Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale della Repubblica, al Procuratore della Repubblica e alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Si comunichi al RSPP geometra Comini e al dottor Atanasio.

Si comunichi per conoscenza alle OO.SS.

Si comunichi al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, dottoressa Barbara Fabbrini.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, alla particolare attenzione della Settima Commissione.

Si trasmetta immediatamente al Consiglio giudiziario.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti internet degli Uffici e copia di esso sia affisso nelle bacheche di Cancelleria, dandosene, comunque, pubblicità all'utenza.

Milano, 9 giugno 2020

Il Presidente
Roberto Bichi

